

P.U. n. 24 – 1/2022



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Barzellotti, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.03.2023 nell'ambito del procedimento unitario n. 24 – 1/2022, promosso

**DA**

**Aniello Accadia**, elettivamente domiciliato in Civitavecchia (RM), corso Guglielmo Marconi, 33, presso lo studio dell'avv. Gloria Fabbrini, che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato ed unito telematicamente al ricorso ex artt. 67 e segg. c.c.i.i., depositato tramite l'OCC Civitavecchia in persona del gestore della crisi avv. Gianluca Tavella.

**Ricorrente**

\*\*\*

Letto il ricorso contenente il piano depositato il 30.11.2022 da parte ricorrente per l'omologa del piano di ristrutturazione della situazione di sovraindebitamento del consumatore;

ritenuto di doversi applicare gli art. 67 e segg. c.c.i.i. in quanto il ricorso è stato depositato in data successiva al 15.07.2022, ossia la data di entrata in vigore del Codice della crisi di impresa, anche a fronte del fatto che la disposizione ex art. 390, I co., c.c.i.i. prevede che *"i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3"*;

ritenuto che la prospettata situazione di sovraindebitamento è maturata a fronte di debiti estranei all'esercizio di un'attività imprenditoriale e/o professionale, di talchè si ritiene che il ricorrente abbia i requisiti previsti dall'art. 2, I co. lett. "e", c.c.i.i.i.;



rilevata la presenza della relazione dell'OCC come richiesto ex artt. 67 e 68 c.c.i.i. che ha indicato le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dal debitore per contrarre le obbligazioni assunte, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione presunta dei costi e la convenienza rispetto ad una procedura avente natura liquidatoria; rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

rilevato che il ricorrente ha prodotto tutti i documenti richiesti ex artt. 67 e 68 c.c.i.i.;

rilevato che il debitore ricorrente ha così articolato il suo stato passivo, ossia:

- prestito Hoist Finance, chirografo per Euro 11.158,02;
- prestito Compass Banca, chirografo per Euro 15.058,74;
- prestito IFIS NPL S.p.A., chirografo per Euro 16.776,86;
- tributo Comune di Civitavecchia per TARI per gli anni 2020, 2021 e 2022, chirografo per Euro 810,00;
- sanzione Agenzia delle entrate - riscossione, chirografo per Euro 227,34;
- mutuo Banca Credit Agricole - ipotecario per Euro 9.393,44;

rilevato che il credito vantato dal creditore ipotecario è rimasto - ex art. 67, V co., c.c.i.i. - esterno al piano (cfr. il piano contenuto nel ricorso e pag. 20 relazione OCC);

rilevato che il piano prevede la soddisfazione del 40% dei crediti vantati dal Comune di Civitavecchia e dell'Agenzia delle entrate - riscossione e la soddisfazione del 27% degli altri crediti;

rilevato che la prima pretesa creditoria ad essere soddisfatta sarà quella del Comune di Civitavecchia attraverso il pagamento di quanto proposto in un'unica rata, cui seguirà poi la soddisfazione delle altre pretese creditorie;

rilevato che l'OCC Civitavecchia - con la produzione documentale effettuata il 13.02.2023 - ha prodotto le comunicazioni effettuate ex art. 70 c.c.i.i. ai creditori;

rilevato che l'unico creditore ad aver proposto osservazioni è il Comune di Civitavecchia che ha rappresentato la natura privilegiata del suo credito;

rilevato che all'udienza del 13.03.2023 il ricorrente si è riportato al suo ricorso e che l'OCC - con la produzione documentale effettuata il 09.02.2023 - ha preso specifica posizione sulle osservazioni proposte dal Comune di Civitavecchia, di talché si ritiene che sul punto sia stato correttamente rispettato il contraddittorio con il debitore ricorrente;

ritenuto che effettivamente il credito del Comune di Civitavecchia - ex art. 13, XIII co., d.l. 201 del 2011 - è assistito ex art. 2752, III co., c.c. da privilegio generale mobiliare;

ritenuto purtuttavia che - come peraltro osservato dall'OCC - la soddisfazione del credito vantato dal Comune di Civitavecchia nel piano proposto dal creditore prevede una percentuale di soddisfazione maggiore - e comunque non inferiore - ai crediti effettivamente chirografari e la sua soddisfazione anteriore rispetto agli altri crediti (è il primo credito a venire soddisfatto);



ritenuto che – sebbene detto credito sia stato erroneamente qualificato quale chirografario – questi ha un riconoscimento, un trattamento ed una soddisfazione migliore rispetto a quella dei crediti effettivamente chirografari, di talché risulta carente – ex art. 100 c.p.c. – ogni pretesa di rimodulazione del piano proposto dal ricorrente a fronte del fatto che il creditore privilegiato ha già quanto consegue dalla natura privilegiata del suo credito;

ritenuto che – ex art. 67, V co., c.c.i.i. - la possibilità di tenere esterno al piano di ristrutturazione debiti per la definizione della situazione di sovraindebitamento del consumatore il debito concernente del mutuo per l'acquisto dell'abitazione ove vive il ricorrente, ove il suo pagamento sia regolare;

ritenuto che l'OCC ha rilevato la regolarità del pagamento del mutuo per l'acquisto dell'abitazione ove vive il ricorrente;

ritenuto, peraltro, che risulta condivisibile l'attestazione da parte dell'OCC concernente la convenienza del presente accordo rispetto ad un procedimento avente natura liquidatoria, a fronte del fatto che detto accordo:

- consente al creditore di mantenere la sua abitazione, la cui liquidazione sarebbe destinata alla soddisfazione del creditore ipotecario;
- consente al debitore un risparmio di spesa (evitando le spese per il canone di locazione/acquisto altra abitazione) da destinare ai suoi creditori;

ritenuto, quindi, che l'accordo proposta dal ricorrente per la definizione dello stato di sovraindebitamento del consumatore possa essere omologato;

ritenuto che la liquidazione del compenso dell'OCC dovrà essere effettuata – ex art. 71, IV co., c.c.i.i. - dopo il deposito della relazione finale da parte dell'OCC concernente l'esito dell'attività di esecuzione della proposta e del relativo piano.

\*\*\*

Visti gli art. 70, VII co., e 71 c.c.i.i.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita, riqualificato il credito del Comune di Civitavecchia quale credito munito ex art. 2752, III co., c.c. di privilegio generale mobiliare, definitivamente pronunciando, così provvede:

**DISPONE**

l'omologazione della proposta ed il piano di ristrutturazione debiti per la definizione della situazione di sovraindebitamento del consumatore presentati da Aniello Accadia, nato a Portici (NA) il 22.07.1958, residente in Civitavecchia (RM) via Gioacchino Belli, 10;

**PRESCRIVE**

all' OCC di trascrivere, ove necessario, la proposta ed il relativo piano;



**DICHIARA**

chiuso il procedimento unitario n. 24 - 1/2022;

**MANDA**

la cancelleria di provvedere a pubblicare - entro quarantotto ore dal deposito del presente provvedimento - la proposta ed il piano di ristrutturazione debiti per la definizione della situazione di sovraindebitamento del consumatore presentati da Aniello Accadia, nato a Portici (NA) il 22.07.1958, residente in Civitavecchia (RM) via Gioacchino Belli, 10, ed il presente provvedimento su apposita area web del sito del Tribunale Ordinario di Civitavecchia;

**PRESCRIVE**

a parte ricorrente ed all'OCC di provvedere a notificare - entro trenta giorni il deposito del presente provvedimento - il presente provvedimento a tutti i creditori - compreso il creditore ipotecario rimasto esterno al piano - copia del presente provvedimento;

**PRESCRIVE**

al ricorrente di dare corretta e tempestiva esecuzione alla proposta ed al piano omologati;

**PRESCRIVE**

all'OCC di vigilare sull'esatto adempimento del piano omologato, di risolvere eventuali difficoltà e di sottoporle, se necessario, al Giudice;

**PRESCRIVE**

all'OCC di depositare, eseguito completamente il piano, la relazione finale cui poi seguirà la liquidazione del compenso;

**MANDA**

la cancelleria per le comunicazioni a parte ricorrente ed all'OCC.

Civitavecchia, 15.03.2023

Il Giudice

dott. Andrea Barzellotti

